


### 3.6. Attraversamenti pedonali rialzati

Lungo le strade che non costituiscono itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento e per il trasporto eccezionale, gli attraversamenti pedonali possono essere realizzati a quota marciapiede e raccordati al piano stradale mediante scivoli di pendenza non superiore al 4% (allegato ATTR-7).

Le caratteristiche geometriche raccomandate per consentire il transito in sicurezza degli autobus e dei mezzi pesanti in corrispondenza di tali elementi infrastrutturali di arredo funzionale sono le seguenti:

- dislivello massimo di 15 cm;
- lunghezza minima della piattaforma rialzata di 800 cm;
- lunghezza delle rampe (massimo dislivello) minimo di 375 cm.



La tipologia rappresentata nell'allegato URB-4 illustra un esempio di fermata attrezzata con un attraversamento pedonale in coda di tipo rialzato. In presenza di una corsia ciclabile (URB-6) è consigliabile inoltre ampliare il marciapiede d'attesa occupando l'intera larghezza della corsia ciclabile e mantenendo l'attraversamento alla medesima quota.

